

Rg. 2490/15

TRIBUNALE DI PARMA

Il giudice istruttore, vista l'istanza di concessione di ordinanza ex art. 186 quater cpc avanzata dalla difesa di [redacted] all'udienza del 27 settembre 2017:

rilevato che la CTU redatta dal dott. [redacted] (che appare pienamente condivisibile ed alla quale ci si riporta integralmente anche con riguardo alle puntuali repliche alle contestazioni sollevate dai CTP di parte convenuta, il che esime da una specifica trattazione sul punto: cfr. Cass. 10688/2008) ha evidenziato la fondatezza di buona parte delle doglianze sollevate dall'attrice, quantificando un credito restitutorio di E. 64.893,06, di cui E. 53.948,18 per indebiti interessi anatocistici, E. 107,05 per indebiti interessi usurari (applicando le istruzioni della banca d'Italia vigenti all'epoca del rapporto e con conseguente mancata inclusione nel TEG della CMS; cfr. Cass. 12965/2016) ed E. 10.837,83 per commissione di massimo scoperto;

ritenuto che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è del tutto generica, mancando ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici della sua applicazione;

ritenuto che le spese vanno liquidate secondo soccombenza;

IL CASO.it
P.Q.M.

- ordina a Monte dei Paschi di Siena spa di pagare a [redacted] la somma di E. 64.893,06 oltre ad interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

- condanna Monte dei paschi di Siena spa al pagamento delle spese di lite che liquida in E. 759,00 per spese, E. 7900,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA ed oltre alle spese di CTU;

Si comunichi

Parma, 29 settembre 2017

Il giudice

